



Luogo di emissione	Numero <i>163/DPS</i>	Pag.
Ancona	Data <i>22 DIC. 2011</i>	1

**DECRETO DEL
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE INTEGRATE DI SICUREZZA E
PER LA PROTEZIONE CIVILE**

N. *163/DPS* DEL 22 DIC. 2011

Oggetto: DGR.967/2011. Approvazione schema di contratto da stipularsi fra Comuni e geologi incaricati.

**DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE INTEGRATE DI SICUREZZA E
PER LA PROTEZIONE CIVILE**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

RITENUTO di non dover richiedere l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31, in quanto dal presente provvedimento non deriva impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

VISTE le D.G.R. n. 1156 del 19.07.2010 e n. 1205 del 26.07.2010 con le quali sono stati ridefiniti i Servizi della Giunta regionale, attribuiti gli obiettivi dei Dirigenti dei Servizi e del Direttore del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile e conferiti i relativi incarichi;

VISTE le DD.G.R. n. 1416 e 1417 del 27.09.2010, con le quali sono state istituite, tra l'altro, le posizioni dirigenziali di funzione nell'ambito del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile e conferiti i relativi incarichi;

- D E C R E T A -

di approvare lo schema di contratto - riportato nell'allegato a), parte integrante e sostanziale del presente decreto - che dovrà essere stipulato fra i Comuni destinatari del finanziamento per l'effettuazione degli studi di microzonazione sismica ed i geologi incaricati dell'effettuazione degli stessi;



Luogo di emissione	Numero 163/DPS	Pag.
Ancona	Data 22 DIC. 2011	2

di dare atto che dal presente provvedimento non deriva e non può derivare impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

Il presente atto viene pubblicato per estremi nel B.U.R. della Regione Marche.

IL DIRETTORE
(dott. Roberto Greficini Rosi)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa di riferimento:

Legge del 24/2/1992 n° 225;
Decreto Legislativo del 31/3/1998 n° 112;
Legge della Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32 ;
Decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 2001 N°401;
decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77;
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2010 n. 3907;
Decreto del Capo del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale n. 134/2011;
Delibera della Giunta regionale n° 967 del 5/7/2011;
Decreto del Direttore del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile n° 106 del 14 settembre 2011;
Decreto del Direttore del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile n° 116 del 3 novembre 2011;

Motivazione ed esito dell'istruttoria:

Con la Delibera della Giunta regionale n° 967 del 5/7/2011 sono state dettate le prime disposizioni per l'effettuazione delle indagini di microzonazione sismica di cui all' Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2010 n. 3907.

La DGR prevede, fra l'altro, che con decreto del Direttore del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile venga approvato lo schema di contratto che dovrà essere stipulato fra i Comuni ed i geologi incaricati dell'effettuazione delle indagini.

Il gruppo di lavoro di cui all'art. 2 del protocollo di collaborazione in materia di microzonazione sismica tra la Regione Marche, l'ANCI Marche e l'ordine regionale dei geologi, lo scorso 6 dicembre approvato lo schema di atto, riportato nell'allegato a), parte integrante e sostanziale del decreto del quale si propone l'adozione, che occorre ora approvare formalmente.



Luogo di emissione	Numero 163/085	Pag.
Ancona	Data 22 DIC. 2011	3

E' necessario precisare che da tale atto non deriva ne può derivare impegno di spesa a carico della Regione.

Proposta:

Per quanto sopra esposto, si propone l'adozione di un decreto ad oggetto:

DGR.967/2011. approvazione schema di contratto da stipularsi fra Comuni e geologi incaricati.

Secondo il testo che di seguito si riporta:

di approvare lo schema di contratto - riportato nell'allegato a), parte integrante e sostanziale del presente decreto - che dovrà essere stipulato fra i Comuni destinatari del finanziamento per l'effettuazione degli studi di microzonazione sismica ed i geologi incaricati dell'effettuazione degli stessi;

di dare atto che dal presente provvedimento non deriva e non può derivare impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(dott. Geol. Pierpaolo Tiberi)

- ALLEGATI -

Allegato a)

**PROGRAMMA REGIONALE DEGLI STUDI E INDAGINI DI MICROZONAZIONE
SISMICA ANNUALITA' 2011**

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE

per l'affidamento di incarichi professionali finalizzati alla effettuazione delle indagini di Microzonazione Sismica - almeno di Livello 1 ai sensi della O.P.C.M. 13 novembre 2010, n. 3907 e della D.G.R. 05.07.2011, n. 967



Luogo di emissione Ancona	Numero <u>163/DPS</u>	Pag. 4
	Data <u>22 DIC. 2011</u>	

Art.1

OGGETTO DELL'INCARICO

L'Ente Attuatore Comune di _____ sito in _____
(Provincia di _____) Via _____
n. _____ C.A.P. _____ Codice fiscale _____
e per esso il suo Legale Rappresentante (nome e cognome) _____
nella qualità di _____,
nata/o a _____ il _____

AFFIDA AL

Soggetto Realizzatore _____ nata/o
a _____ (Provincia di _____) il _____, residente
in _____ (Provincia di _____), C.A.P. _____ Via _____
n. _____ Codice Fiscale _____ Partita IVA n. _____

Iscritto all'Albo Professionale (Sez. A) dell'Ordine dei Geologi della Regione _____ al n. _____

Il soggetto realizzatore ha prodotto, relativamente al possesso dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell'incarico, dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, contenente i seguenti elementi:

- possesso di laurea in Scienze Geologiche con abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo albo professionale nella sez. A, da almeno 5 anni;
- esperienza documentata in precedenti studi di MZS, RSL (risposta sismica locale), NTC2008;-
- il possesso dell'autorizzazione a svolgere la libera professione secondo le modalità di legge (solo per i docenti delle scuole primarie di secondo grado e superiori ovvero per tutti i casi previsti dalla legge e dal codice deontologico dei Geologi d'Italia);
- non titolarità di un rapporto di lavoro a tempo pieno alle dipendenze di Ente pubblico (Regione, Provincia, Comune, Comunità Montana, ecc.);
- conseguimento nel triennio 2008/2010 di almeno 50 crediti APC (Aggiornamento Professionale Continuo);
- conseguimento di almeno 20 crediti APC in argomenti relativi alla MZS, alla RSL, alle NTC 2008, con indicazione dei corsi accreditati specifici frequentati o svolti in qualità di docente), con indicazione dell'Ente/Ordine promotore, delle ore effettivamente svolte e dei crediti specifici di APC effettivamente riconosciuti;
- possesso di esperienza specifica documentabile nella effettuazione di studi di MZS, o di studi e progetti realizzati secondo le NTC08, di tipo curriculare e formativo indispensabile per le finalità di cui alla procedura in attuazione dell'O.P.C.M. n. 3907/2010 per la MZS;
- possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art.38, primo comma, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163;
- mancanza di sanzioni disciplinari definitive da parte dell'Ordine Regionale dei Geologi delle Marche.

L'INCARICO



Luogo di emissione	Numero <i>163/DPS</i>	Pag.
Ancona	Data <i>22 DIC. 2011</i>	5

Per la realizzazione degli Studi di Microzonazione Sismica – Livello 1 ai sensi dell’O.P.C.M. 13 novembre 2010, n. 3907 e della D.G.R. 05.07.2011, n.967, relativamente al territorio comunale di _____.

L’incarico consiste nell’espletamento delle attività professionali volte alla realizzazione della *Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica* (in seguito M.O.P.S.) da effettuarsi secondo gli standard tecnici nazionali e regionali di riferimento di cui all’Art. 2, nella loro versione più aggiornata disponibile.

Art. 2

DOCUMENTI TECNICI E STANDARD INFORMATICI DI RIFERIMENTO

Per il corretto espletamento degli studi di microzonazione, il Soggetto Realizzatore è tenuto al rispetto delle indicazioni contenute nei seguenti documenti tecnici di riferimento (cfr. art. 5 comma 7 ed art. 6 dell’O.P.C.M. n. 3907/2010):

1. **Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica (I.C.M.S.)**, redatti dal Dipartimento della Protezione Civile (ed approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome);
2. ***Studi pilota e disposizioni e/o linee guida redatte allo scopo dalla Regione Marche***

Art. 3

DEFINIZIONE DELL'AREA OGGETTO DI STUDIO

1. L’area di studio è individuata nell’ambito del confronto tra l’Ente Attuatore ed il Soggetto Realizzatore con la supervisione della Commissione Tecnica Regionale per gli studi di MZS e comunque secondo quanto indicato negli indirizzi e criteri per la micro zonazione sismica redatti dal Dipartimento alla Protezione Civile ed approvati il 13 Novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Art. 4

IMPEGNI E PRESTAZIONI: ELABORATI CARTOGRAFICI E RELAZIONI ILLUSTRATIVE

Le prestazioni, oggetto del presente Disciplinare di incarico professionale, riguardano la realizzazione di studi, indagini e rilievi, redatti ai sensi dell’Art. 2 (*Documenti tecnici e standard informatici di riferimento*), finalizzati all’individuazione ed alla delimitazione delle aree omogenee in prospettiva sismica nel territorio di cui all’Art. 3.

Il Soggetto Realizzatore, in particolare, è tenuto a dare piena esecuzione alle attività (cartografie, relazioni, incontri e quant’altro necessario) nel rispetto delle indicazioni tecniche generali contenute nel “Documento Tecnico per l’elaborazione di indagini e studi di microzonazione sismica”, approvato dalla Commissione Tecnica e dal Gruppo di Lavoro ed allegato al presente disciplinare per costituirne parte integrante e sostanziale.

Il Soggetto Realizzatore inoltre si impegna a:



Luogo di emissione	Numero	Pag.
Ancona	Data	
	163 / DPS	6
	22 DIC. 2011	

- realizzare e restituire le carte di MZS secondo le disposizioni del O.P.C.M. n. 3907/ 2010 per la creazione della banca dati informatizzata degli studi di MZS, con rispetto degli Standard di rappresentazione e archiviazione informatica secondo le "Specifiche per la redazione in ambiente GIS degli elaborati cartografici della MZS" prodotti dalla Commissione Tecnica per il monitoraggio degli studi di MZS (Art.5 comma 7 dell'OPCM n°3907/2010);
- frequenza di un corso sulle nuove specifiche di MZS organizzato dalla Regione Marche - Ordine Geologi Marche – ANCI Marche, con sede in Ancona, di durata non inferiore a 24 ore distribuite in non meno di 3-4 giorni anche non continuativi prima dell'inizio del lavoro, con presenza obbligatoria, pena decadenza dall'incarico per assenze superiori al 10%;
- partecipazione ad almeno 2-3 riunioni di coordinamento da tenersi in Ancona c/o la Regione Marche durante lo svolgimento dell'incarico, e comunque a discrezione della Commissione Tecnica Regionale per gli studi di MZS;
- ad espletare l'incarico entro i termini previsti al paragrafo 7) del presente documento;
- a collaborare con altri professionisti nominati dall'Ente Attuatore e/o a coordinarsi per la redazione degli studi di micro zonazione sismica del territorio comunale.

Art. 5

DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

L'importo dell'incarico di cui al presente disciplinare è pari ad Euro _____ (IVA inclusa). L'importo indicato, stimato secondo le indicazioni dell'O.P.C.M. n. 3907/2010, non essendo la prestazione di tipo convenzionale, deve intendersi inclusivo di tutte le spese (quali raccolta, analisi ed archiviazione informatica dei dati raccolti, rilievi geologici, redazione delle relazioni illustrative, dei contributi previdenziali e di qualsiasi altro onere necessario per lo svolgimento dell'incarico). Nessun altro compenso potrà essere richiesto all'Ente Attuatore a qualunque titolo per le prestazioni professionali di cui al presente disciplinare.

Art. 6

COLLABORAZIONI

Per lo svolgimento delle attività di M.Z.S. almeno di Livello 1, il Soggetto Realizzatore dovrà coinvolgere nello studio di MZS un geologo iscritto da meno di 5 anni all'Albo professionale, il cui nominativo dovrà risultare sugli elaborati prodotti in qualità di collaboratore.

Collaboratore _____ (Nome _____ e _____ Cognome) _____
 _____ il _____ Residente in _____ nata/o _____ a _____
 cap _____ via _____ n. _____ Partita IVA n. _____ Codice Fiscale
 Professionale (Sez. A) dell'Ordine dei Geologi della Regione _____ iscritto all'Albo
 al n. _____ dal _____.

ART. 7

TEMPI DI ESECUZIONE DELL'INCARICO



Luogo di emissione	Numero 163/DPS	Pag.
Ancona	Data 22 DIC. 2011	7

Il presente *Disciplinare di incarico professionale* è immediatamente vincolante ed efficace, nella sua interezza, sia per il Soggetto Attuatore che per il Soggetto Realizzatore.

I tempi di esecuzione dell'incarico, pari a **120 (centoventi) giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del presente Disciplinare.

Nel caso di ritardi o inadempienze gravi, direttamente riconducibili al Soggetto Realizzatore, il Comune si riserva di segnalare tali situazioni al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, che potrà disporre la revoca del finanziamento al Soggetto Attuatore.

Art. 8

VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE DEGLI STUDI

Gli studi di M.Z.S., coerentemente con quanto disposto dall'O.P.C.M. n. 3907/2010, dovranno essere validati e successivamente certificati dalla Regione Marche attraverso la Commissione Tecnica Regionale per i lavori di MZS.

Art. 9

ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO

L'Ente Attuatore si impegna a favorire il Soggetto Realizzatore, sia tecnicamente che logisticamente, nell'esecuzione delle indagini e degli studi sul territorio di cui all'Art. 3. In particolare, al Soggetto Realizzatore dovranno essere forniti, a cura dell'Ente Attuatore, dati pregressi utili alla predisposizione degli elaborati di cui all'Art. 4 con particolare riguardo a:

- 1) documentazione di eventi calamitosi;
- 2) relazioni geologico-tecniche;
- 3) elaborati tecnico-progettuali di interesse per la MZS;
- 4) indagini geotecniche e geofisiche;
- 5) cartografie geologiche e geotematiche;
- 6) altra documentazione, anche di carattere storico, utile per la corretta impostazione e svolgimento delle indagini ed degli studi di M.Z.S..

Art. 10

PROPRIETA' DEI DATI

L'uso dei dati acquisiti dal Soggetto Realizzatore in qualsivoglia forma ed il loro impiego è concesso esclusivamente per le attività istituzionali inerenti la realizzazione degli Studi di

Microzonazione Sismica - Ferma restando la proprietà intellettuale delle elaborazioni tecniche del Soggetto Realizzatore, l'Ente Attuatore e la Regione Marche sono autorizzati all'utilizzazione piena ed esclusiva dei dati e degli elaborati inerenti l'incarico, per fini istituzionali.

Art. 11



Luogo di emissione	Numero 163 / 1085	Pag.
Ancona	Data 22 DIC. 2011	8

VARIAZIONI, INTERRUZIONI, ORDINI INFORMALI E PENALI

Il Soggetto Realizzatore è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto eseguito alle norme innanzi richiamate.

Nessuna variazione esecutiva o sospensione delle prestazioni, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Ente Attuatore e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, sono a carico del professionista.

Il Soggetto Realizzatore risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.

In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, deve essere comunicata tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento dell'Ente Attuatore.

Per il maggior tempo impiegato dal professionista incaricato nella redazione e conseguente trasmissione degli elaborati, anche rispetto alle singole scadenze previste all'art.7, nonché per la non esaustiva o non corretta raccolta dei dati ed elaborazione della documentazione di cui all'art. 4, qualora la causa sia riconosciuta nell'attività del soggetto realizzatore e non sia imputabile all'amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penale di Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo o per ogni dato non raccolto o elaborato correttamente.

Art. 12

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

È facoltà dell'Ente Attuatore risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in particolare quando il Soggetto Realizzatore sia colpevole di ritardi eccedenti il limite di cui all'Art.7.

È facoltà dell'Ente Attuatore risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il Soggetto Realizzatore contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente Disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartite dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.

La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 7 (sette) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice Civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

L'eventuale verifica, da parte dell'Ente Attuatore o della Regione Marche, dell'assunzione di più di un incarico professionale da parte del Soggetto Realizzatore, per la presente annualità di

finanziamento, comporta la nullità del presente Disciplinare. Il Soggetto Realizzatore non potrà esigere compensi relativi all'eventuale attività svolta.



Luogo di emissione	Numero <i>163/APS</i>	Pag.
Ancona	Data <i>22 DIC. 2011</i>	9

Art. 13

MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI

Il compenso economico, previa acquisizione ed accertamento della documentazione di cui sopra, verrà corrisposto dall'Ente Attuatore secondo le seguenti modalità:

1. Acconto, pari al % dell'importo complessivo concesso, erogato dopo la trasmissione all'Ente Attuatore, degli elaborati previsti dall'attività preliminare definita al paragrafo 4, punto 1;
2. Acconto, pari al % dell'importo complessivo concesso, erogato a seguito dell'esito positivo dell'incontro tecnico tra il Soggetto Realizzatore e la Commissione Tecnica Regionale di MZS;
3. Saldo, pari al restante %, erogato dopo l'acquisizione del *Certificato di conformità* rilasciato dalla Regione Marche..

La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla presentazione al Soggetto Attuatore della fattura vistata dall'Ordine, che dovrà essere saldata entro 30 gg. dalla data di emissione.

Il Soggetto Realizzatore è tenuto a riportare nell'intestazione degli elaborati i loghi dell'Ente Attuatore e della Regione Marche con la seguente dicitura:

***“PROGRAMMA REGIONALE DEGLI STUDI E INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA.
ANNUALITA' 2011”***

La medesima dicitura andrà riportata anche in tutte le fatture emesse dal Soggetto Realizzatore secondo le modalità sopra riportate.

Art. 14

CONFERIMENTI VERBALI

Il Soggetto Realizzatore è obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni collegiali e/o sopralluoghi tecnici, indetti dalla Regione Marche - Protezione Civile, per il tramite della Commissione Tecnica e dal Gruppo di Lavoro.

Il Soggetto Realizzatore, in caso di evenienze o imprevisti che si verificassero nel corso dell'esecuzione delle prestazioni definite dall'incarico è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ente Attuatore e alla Regione Marche.

Art. 15

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE



Luogo di emissione	Numero <u>163/DPS</u>	Pag.
Ancona	Data <u>22 DIC. 2011</u>	10

Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione è di competenza esclusiva del Foro di Ancona.

Art. 16

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

È sempre facoltà discrezionale dell'Ente Attuatore non procedere all'affidamento, ovvero di procedere all'affidamento a terzi, degli eventuali ulteriori prosiegui degli studi di microzonazione sismica (Livello 2 e 3) senza che l'effettuazione degli studi e delle analisi già eseguite in forza del presente incarico fornisca titolo di preferenza, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti.

Art. 17

TRATTAMENTO DEI DATI

L'Ente Attuatore si impegna a raccogliere e trattare i dati del professionista e dei collaboratori per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione dell'incarico.

Il consenso al trattamento dei dati conferiti non viene richiesto ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

La parte si obbliga a trattare i dati di cui dispone o viene a conoscenza in ragione del presente contratto, nel rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 196/03 e ne è responsabile.

La parte dichiara altresì di essere in regola con le disposizioni relative alla sicurezza dei dati contenute nel D. lgs. 196/03.

Il soggetto incaricato, dal canto suo, si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.

Art. 18

SPESE DI STIPULA E REGISTRAZIONE

Sono a carico del Professionista tutte le spese relative e conseguenti alla stipula della presente convenzione.

La convenzione è stipulata sotto forma di scrittura privata non autenticata per prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lett. B) della tariffa, parte II, annessa al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 19

DOMICILIO

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:

l'ENTE ATTUATORE nella persona del _____ nella qualità come sopra e
per le ragioni della carica ricoperta, presso _____ sito in
_____ Via _____;



Luogo di emissione	Numero 163/DPS	Pag. 11
Ancona	Data 22 DIC. 2011	

il **SOGGETTO REALIZZATORE** _____ presso _____ in

_____ Via _____;

_____, li _____

IL SOGGETTO REALIZZATORE

(timbro e firma)

L'ENTE ATTUATORE

(timbro e firma)